

SENATO DELLA REPUBBLICA

—XVIII LEGISLATURA—

Doc. IV
n. 1-A/R

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari
a seguito del rinvio del Doc. IV, n. 1, deciso dall'Assemblea nella seduta
del 31 ottobre 2019

(RELATORE CUCCA)

SULLA

**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZAZIONE DI
INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI TELEFONICHE**

DEL SENATORE

LUIGI CESARO

**nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti
(n. 16519/2017 R.G.N.R. - n. 8701/2017 R.G. GIP)**

**Trasmessa dal Tribunale di Napoli - Nord
Sezione del Giudice per le indagini preliminari
il 13 aprile 2018**

Comunicata alla Presidenza il 6 febbraio 2020

ONOREVOLI SENATORI.- In data 13 aprile 2018 il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli Nord ha chiesto al Presidente del Senato della Repubblica l'autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni telefoniche del senatore Luigi Cesaro, nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti (n. 16519/2017 R.G.N.R. - n. 8701/2017 R.G. GIP).

Il Presidente del Senato ha annunciato in Aula tale richiesta il 29 maggio 2018 e l'ha deferita alla Giunta il 18 luglio 2018.

La Giunta ha concluso l'esame nella seduta del 23 gennaio 2019 e ha deliberato, a maggioranza, di proporre all'Assemblea di dichiarare l'incompetenza del Senato rispetto al caso in esame con conseguente restituzione degli atti all'autorità giudiziaria per l'eventuale trasmissione della richiesta di autorizzazione in questione alla Camera dei deputati.

L'Assemblea, nella seduta del 31 ottobre 2019, ha deliberato il rinvio in Giunta del documento in questione.

La Giunta ha riesaminato la domanda nelle sedute del 13 e 26 novembre 2019 (nella quale la Giunta ha approvato, a maggioranza, una richiesta di integrazione istruttoria proposta da relatore) e del 4 febbraio 2020, deliberando a maggioranza di proporre all'Assemblea la concessione dell'autorizzazione all'utilizzo per le conversazioni del 16, 20, 22 e 23 marzo 2015, 1° aprile 2015 e 5 maggio 2015 ed il diniego dell'autorizzazione all'utilizzo per le telefonate del 10 e 14 aprile 2015.

In date 19 novembre 2019 e 21 gennaio 2020 il senatore Cesaro ha depositato memorie scritte.

* * *

a) Fatto

Il senatore Luigi Cesaro risulta coindagato in ordine a plurimi fatti di corruzione elettorale - ai sensi degli articoli 81, capoverso, e 110 del codice penale e 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960 - commessi tra il marzo 2015 ed il

giugno 2015 (periodo in cui egli rivestiva la carica di deputato nella XVII legislatura), finalizzati in particolare a favorire l'elezione del figlio Armando Cesaro alla carica di consigliere regionale della Campania.

Secondo l'impianto accusatorio illustrato nella domanda, l'onorevole Cesaro, in cambio di voti a favore del figlio Armando (candidato alle elezioni regionali del 31 maggio 2015), sarebbe "interventuto" in più occasioni, direttamente o per il tramite di soggetti a lui vicini, al fine di procacciare commesse pubbliche (come quella inerente ad una delle Aree di Sviluppo Industriale), nomine in importanti settori dell'amministrazione pubblica (come quella relativa alla carica di direttore del distretto sanitario 38 della ASL 2 di Napoli o quella di componente dell'Organismo Interno di Valutazione della regione Campania), posti di lavoro (e precisamente assunzioni presso Poste Italiane S.p.A., in uno studio legale e presso l'Ospedale San Raffaele di Milano), comandi presso altre amministrazioni e così via, fino a procurare due abbonamenti al centro sportivo Aquilasport di Portici (di cui è amministratore unico il fratello Aniello).

Il Giudice per le indagini preliminari riferisce che tali episodi sono emersi nell'ambito di una più ampia indagine (compendiata nel procedimento n. 15505/13 R.G.N.R., iscritto presso la Procura di Napoli - DDA, inizialmente per i reati di cui agli articoli 353 del codice penale e 7 della legge n. 203 del 1991), la quale aveva ad oggetto la turbativa - attraverso condotte illecite di Antonio Di Guida, indicato come referente politico del *clan* Polverino, e di Angela Di Guida - della gara per la realizzazione del Piano di Insediamento Produttivo di Marano di Napoli, affidata in regime di *project financing* alla società "Cesaro Costruzioni Generali S.r.l." dei fratelli Raffaele ed Aniello Cesaro.

Con riferimento alla domanda di autorizzazione, il Giudice per le indagini preliminari ha precisato che la richiesta del pubblico ministero concerne 13 conversazioni, che si intenderebbe porre a fondamento della richiesta di rinvio a giudizio; le predette

telefonate sono state intercettate sulle utenze in uso ai signori Armando, Raffaele ed Aniello Cesaro (rispettivamente figlio e fratelli del senatore Luigi Cesaro), nonché sulle utenze in uso all'imprenditore Antonio Di Guida ed al sindaco di Marano di Napoli, Angelo Liccardo.

Lo stesso giudice, in un'ottica garantista ed attuativa delle garanzie costituzionali del parlamentare, ha ritenuto opportuno distinguere tra le intercettazioni effettuate sulle utenze dei familiari del Cesaro e le altre; ha pertanto accolto parzialmente la richiesta del pubblico ministero, limitandola alle sole intercettazioni captate sulle utenze del Di Guida e del Liccardo ed escludendo invece quelle effettuate sulle utenze dei familiari, in relazione alle quali si sarebbe potuto, a suo avviso, sollevare qualche dubbio sulla casualità.

La trasmissione degli atti al Senato riguarda quindi la richiesta di autorizzazione all'utilizzo delle conversazioni di seguito riportate.

In particolare, per quel che concerne le intercettazioni su utenze telefoniche di Antonio di Guida, le telefonate per le quali si chiede l'utilizzo sono le seguenti:

- progressivo 1119 (in data 20 marzo 2015);
- progressivo 1203 (in data 22 marzo 2015);
- progressivo 1242 (in data 23 marzo 2015);
- progressivo 1818 (in data 1° aprile 2015);
- progressivo 2425 (in data 10 aprile 2015).
- progressivo 4483 (in data 5 maggio 2015).

Con riferimento alle intercettazioni su utenze telefoniche di Angelo Liccardo, le telefonate per le quali si chiede l'utilizzo sono le seguenti:

- progressivo 2052 (in data 16 marzo 2015);
- progressivo 6168 (in data 14 aprile 2015).

* * *

b) Diritto

In merito alle richieste di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni telefoniche, si rammenta che il Senato - secondo i principi chiariti dalla Corte costituzionale - è chiamato a valutare due elementi, il primo inerente alla cosiddetta casualità delle captazioni, il secondo relativo alla necessità delle intercettazioni stesse ai fini dell'attività di indagine, sotto l'esclusivo profilo della non implausibilità della motivazione fornita.

Con riguardo a tale ultimo elemento, si rileva che la Corte costituzionale nella sentenza n. 188 del 2010, ha chiarito che la Camera competente *"deve poter rilevare, dall'esame della richiesta (e degli eventuali allegati), che sussistono sia il requisito, per così dire, "negativo" dell'assenza di ogni intento persecutorio o strumentale della richiesta, sia quello, per così dire, "positivo" della affermata «necessità» dell'atto, motivata in termini di non implausibilità"*. La Corte, quindi non assegna alla Camera un potere di riesame di dati già valutati dall'autorità giudiziaria, ma solo il potere di riscontrare, attraverso l'analisi della motivazione dell'atto, la "non implausibilità" degli stessi sotto il profilo della necessità. La Corte precisa inoltre che la necessità non va confusa con la "decisività" della prova (come evidenziato al punto 6 della sopracitata sentenza), con la conseguenza che l'eventuale non decisività risulta irrilevante nelle ipotesi in cui sussista il requisito della necessità.

Con riferimento al caso di specie, la sussistenza della necessità delle predette captazioni per le indagini in corso è stata adeguatamente motivata dall'autorità precedente, la quale ha affermato *"l'assoluta rilevanza e indispensabilità delle intercettazioni menzionate ai fini della prova delle condotte illecite ascritte all'on. Luigi Cesaro nel presente procedimento"*, giacché esse testimonierebbero *«non solo i contatti del parlamentare con gli altri indagati, ma anche i vari "interventi" nelle vicende oggetto dei capi di imputazione»*; viene peraltro anche affermata la difficoltà a rinvenire *aliunde* elementi di prova (pagina 23 della richiesta).

Passando all'esame dell'elemento della "casualità" si precisa che, nei casi di intercettazioni su utenze di terzi non aventi la qualifica di parlamentare, come ha chiarito la Corte costituzionale nella sentenza n. 390 del 2007, il Senato deve verificare quale sia la "direzione dell'atto di indagine", ossia se lo stesso sia rivolto esclusivamente nei confronti dei terzi destinatari delle intercettazioni, con conseguente configurabilità del carattere fortuito delle intercettazioni dei parlamentari che interloquiscono con tali soggetti o, viceversa, se sia finalizzato a carpire, in *fraudem legis*, elementi indiziari a carico del parlamentare tramite sottoposizione a controllo di utenze telefoniche di terzi che si prevede possano comunicare col parlamentare, con conseguente inutilizzabilità delle intercettazioni nei confronti del parlamentare stesso.

La Corte costituzionale, nella sentenza n. 113 del 2010, sottolinea che ci può essere anche un mutamento di direzione dell'atto di indagine, nei casi in cui le prime intercettazioni rivestano il requisito della occasionalità, mentre le successive perdano tale requisito, essendosi resa conto l'autorità giudiziaria del coinvolgimento di un parlamentare nella vicenda penale. In tale secondo caso, l'autorità giudiziaria dovrebbe interrompere le intercettazioni e chiedere alla Camera competente l'autorizzazione preventiva alla captazione. Ove non lo facesse le intercettazioni sarebbero indebitamente assunte e la Camera competente - in caso di richiesta all'utilizzo *ex post* - potrebbe denegare l'autorizzazione all'utilizzo delle stesse nei confronti del parlamentare (per l'utilizzo nei confronti dei terzi tale autorizzazione non è richiesta).

Occorre dare conto del deposito, in data 21 gennaio 2020, di una memoria da parte del senatore Cesaro, con la quale egli sostiene l'inutilizzabilità delle intercettazioni *de quibus* alla luce della recente pronuncia delle Sezioni unite della Corte di Cassazione n. 51 del 2020 in merito al divieto di cui all'articolo 270 del codice di procedura penale. Si rileva, a tale proposito, che le pur pregevoli argomentazioni addotte dal senatore Cesaro esulano dalla sfera di competenza del Senato, il quale è chiamato

esclusivamente a pronunciarsi in merito alla casualità o meno delle telefonate della quali è stata chiesta l'autorizzazione; eventuali eccezioni inerenti alla legittimità dell'atto potranno essere fatte valere dall'interessato in sede processuale. Ove infatti l'eventuale diniego venisse motivato sulla base della sentenza richiamata nella predetta memoria, l'autorità giudiziaria potrebbe sollevare un conflitto di attribuzione, chiedendo alla Corte costituzionale di annullare la delibera del Senato, in quanto la stessa si baserebbe su valutazioni inerenti alla legittimità processuale delle intercettazioni, sulla quale solo gli organi giudiziari possono esprimersi (in ultima istanza la stessa Corte di Cassazione potrebbe annullare la captazione ove la ritenesse effettuata in violazione di norme processuali).

La Camera competente deve rimanere nel recinto delle proprie attribuzioni, che riguardano - come ha chiarito in più occasioni la Corte costituzionale - esclusivamente la verifica della occasionalità o meno delle intercettazioni.

Tutto ciò premesso sul piano generale, si osserva, relativamente alle telefonate intercettate sull'utenza di Antonio Di Guida, che la prima telefonata risale al 20 marzo 2015; il 22 e 23 marzo, il 1° ed il 10 aprile ed il 5 maggio 2015 sono state intercettate ulteriori conversazioni telefoniche.

La vicinanza temporale delle telefonate del 20, 22, 23 marzo e del 1° aprile 2015 rende plausibile il carattere occasionale delle stesse. Nell'arco di pochi giorni dalla prima telefonata gli inquirenti verosimilmente non avevano contezza del fatto che il terzo indagato interloquisse con un parlamentare coinvolto in vicende di rilievo penale.

La predetta occasionalità esclude *in nuce* il *fumus persecutionis* in quanto, come ha chiarito la Corte costituzionale nella sentenza n. 390 del 2007, la fortuità della captazione telefonica rende oggettivamente non configurabile un intento persecutorio, che in quanto tale presuppone un elemento volontaristico, escluso tuttavia dall'accidentalità della captazione. Quindi, per le telefonate del 20, 22, 23 marzo e 1° aprile 2015, si è proposto di concedere l'autorizzazione all'utilizzo, stante

l'occasionalità delle captazioni in questione (valutata alla stregua di parametri di plausibilità).

Per ciò che concerne le telefonate del 10 aprile e 5 maggio 2015, captate sulla stessa utenza, il notevole tempo trascorso renderebbe implausibile l'accidentalità delle captazioni ed invece verosimile la circostanza del sopravvenuto mutamento di direzione dell'atto di indagine. Tuttavia, tale ragionamento, congruo con riferimento alla telefonata del 10 aprile, risulta non prospettabile per la telefonata del 5 maggio, atteso che le modalità concrete con le quali è avvenuta la captazione comprovano senza ombra di dubbio il carattere occasionale di tale telefonata. In nessun modo l'autorità giudiziaria poteva prevedere che il Di Guida consegnasse il cellulare nelle mani del senatore presente al suo fianco. Diversamente si argomenta per la telefonata del 10 aprile, per la quale - dopo un lasso di tempo così ampio - l'autorità giudiziaria poteva verosimilmente prevedere la possibilità di interlocuzioni del terzo con il Cesaro stesso e tale circostanza è idonea a minare pertanto la fortuità di tale captazione.

Relativamente alle telefonate captate sull'utenza di Angelo Liccardo, si tratta di due telefonate di cui la prima risale al 16 marzo, la seconda al 14 aprile 2015.

Coerentemente con l'impostazione metodologica fin qui seguita, si è proposto di

accogliere la richiesta dell'autorità giudiziaria in ordine alla telefonata del 16 marzo 2015 e di respingere invece la stessa la telefonata del 14 aprile 2015, considerato il lasso di tempo trascorso ed il conseguente sopravvenuto mutamento di direzione dell'atto di indagine (valutato alla stregua di un criterio di plausibilità).

* * *

Per le sopra esposte argomentazioni, la Giunta ha deliberato, a maggioranza, di proporre all'Assemblea, per quel che concerne le conversazioni intercettate sull'utenza telefonica di Antonio Di Guida, di accogliere la richiesta dell'autorità giudiziaria per le telefonate del 20, 22, 23 marzo 2015, 1° aprile 2015 e 5 maggio 2015 e di respingere invece la stessa limitatamente alla telefonata del 10 aprile 2015; per quel che concerne le conversazioni intercettate sull'utenza telefonica di Angelo Liccardo, di accogliere l'istanza del Giudice per le indagini preliminari limitatamente alla telefonata del 16 marzo 2015 e di respingerla invece per la telefonata del 14 aprile 2015.

CUCCA, *relatore*